REGOLAMENTO (CEE) N. 1431/76 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1976

che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976,relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune del mercato del riso devono essere fissate secondo taluni criteri che permettano di coprire la differenza tra i corsi e i prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiali rispettando gli obiettivi generali dell'organizzazione comune; che a tal fine è necessario tener conto della situazione di approvvigionamento nella Comunità e della situazione dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale e nella Comunità;

considerando che, date le considerevoli fluttuazioni nel tempo dei corsi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale e data la disparità dei prezzi ai quali detti prodotti sono offerti dai diversi paesi su tale mercato, occorre, per coprire la differenza tra i prezzi mondiali e quelli della Comunità, tenuto conto in particolare delle spese commerciali e di resa, fissare la restituzione tenendo conto della differenza tra i prezzi rappresentativi della Comunità e i corsi più favorevoli sul mercato mondiale;

considerando che occorre che la differenziazione dell'importo delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, prevista dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1418/76, sia decisa, tra l'altro, in funzione della lontananza del mercato della Comunità dai paesi di destinazione, oppure in funzione delle condizioni particolari d'importazione in alcuni di tali paesi;

considerando che, onde evitare distorsioni della concorrenza tra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le medesime in tutta la Comunità;

considerando che, per assicurare agli operatori della Comunità restituzioni di importo sufficientemente stabile, è opportuno fissare ad un mese il periodo durante il quale tali restituzioni possono essere mantenute invariate, salvo modifiche eventualmente decise nell'intervallo in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando, che in determinate situazioni e in particolare quando il mercato mondiale è caratterizzato da incertezza o da importanti fluttuazioni dei prezzi, è opportuno disciplinare le esportazioni mediante una limitazione quantitativa delle restituzioni; che la fissazione della restituzione mediante gara si configura come un mezzo idoneo per raggiungere tale obiettivo; che la modifica in funzione del prezzo d'entrata di una restituzione fissata in anticipo per risone o riso semilavorato può essere attuata soltanto applicando i tassi di conversione dei valori relativi ad un quantitativo di riso semigreggio o lavorato in un valore relativo allo stesso quantitativo di riso di un'altra fase di trasformazione; che occorre di conseguenza precisare le regole generali relative alla concessione delle restituzioni affinché il testo dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76 non si presti ad applicazioni errate senza ricorso a detti tassi di conversione;

considerando che la concessione di una restituzione per il risone o il riso semigreggio importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi sembra giustificata soltanto se sono rispettate determinate condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla fissazione ed alla concessione delle restituzioni

---

[1] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione,
   — sul mercato della Comunità, dei prezzi del riso e delle rotture di riso, nonché delle disponibilità;
   — sul mercato mondiale, dei prezzi del riso e delle rotture di riso;

b) gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del riso, volti ad assicurare a detto mercato una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

c) l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

d) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Articolo 3

Per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, salvo quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo, le restituzioni vengono fissate conformemente ai seguenti criteri specifici:

a) prezzi praticati per tali prodotti sui diversi mercati rappresentativi della Comunità per l'esportazione;

b) corsi più favorevoli rilevati sui diversi mercati dei paesi terzi importatori;

c) spese di commercializzazione e spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità di cui alla lettera a) fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità che servono tali mercati, nonché spese commerciali e di resa sul mercato mondiale.

Articolo 4

1. La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 può essere fissata, se del caso, mediante gara. La gara ha per oggetto l'importo della restituzione.

2. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 5

1. Per il risone raccolto nella Comunità e il riso semigreggio ottenuto da tale riso, che si trovano in giacenza alla fine di una campagna di commercializzazione e che provengono dal raccolto di tale campagna e sono esportati come tali sotto forma di riso lavorato o semilavorato fra l'inizio della campagna successiva e date da determinare, la restituzione può essere maggiorata di un importo di compensazione.

Anteriormente al 1º luglio di ogni anno, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, indica, se del caso, i prodotti che beneficiano delle disposizioni del comma precedente.

2. L'importo di compensazione

— per il riso semigreggio è uguale alla differenza tra il prezzo indicativo valido l'ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello valido il primo mese della nuova campagna;

— per il risone è uguale alla differenza di cui sopra, modificata in funzione del tasso di conversione.

Tuttavia, tale importo viene diminuito dell'indennità di compensazione eventualmente già accordata in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

3. L'importo di compensazione viene concesso soltanto se le scorte raggiungono una quantità minima.

Articolo 6

Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 3 può essere differenziata secondo la destinazione.

Articolo 7

In caso di fissazione anticipata della restituzione applicabile a un'esportazione di risone o di riso semilavorato, l'adattamento in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido al momento di tale esportazione, quale previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è effettuato tenendo conto dei tassi di conversione determinati in applicazione dell'articolo 19, lettera a), dello stesso regolamento.

Articolo 8

1. La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 3 è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti

— sono stati esportati fuori dalla Comunità,

— sono, per quanto riguarda il risone e il riso semigreggio, di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione dell'articolo 10.

2. In caso di applicazione dell'articolo 6, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1, sempre che sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Deroghe a tale norma possono tuttavia essere previste secondo la procedura di cui al paragrafo 3, fatte salve condizioni da determinarsi, che offrano garanzie equivalenti.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 9

Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 3 sono fissate almeno una volta al mese.

Articolo 10

Nessuna restituzione viene concessa all'esportazione di risone e di riso semigreggio importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo se l'esportatore fornisce prova:

— dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato,

— del pagamento del prelievo all'atto dell'importazione di tale prodotto.

In tal caso, la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al prelievo pagato all'importazione, se questo è inferiore alla restituzione applicabile nel giorno dell'esportazione; se il prelievo riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile il giorno dell'esportazione, la restituzione è uguale a quest'ultima.

Articolo 11

1. Il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75 [2], è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Per i visto e i riferimenti agli articoli del predetto regolamento vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

Tabella di concordanza

Regolamento n. 366/67/CEE	Presente regolamento
articolo 3 bis	articolo 4
articolo 4	articolo 5
articolo 5	articolo 6
articolo 5 bis	articolo 7
articolo 6	articolo 8
articolo 7	articolo 9
articolo 8	articolo 10

[1] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.
[2] GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.